

Agli Uffici del Servizio Certificazione
CITES Periferico del
Corpo Forestale dello Stato
LORO SEDI

Agli Uffici del Servizio Certificazione
CITES presso le Regioni e
Province a statuto speciale
LORO SEDI

E p. c. Ai Coordinamenti Regionali del
Corpo Forestale dello Stato
LORO SEDI

Ai Nuclei Operativi CITES del
Corpo Forestale dello Stato
LORO SEDI

CIRCOLARE CITES nr. 38/2002

OGGETTO: CITES – Procedure per l'accertamento della nascita in cattività e la riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97.

Si fa seguito alla Circolare CITES nr. 35/2002 del 12 settembre 2002 (prot. nr. C.2002.06311), di pari oggetto, per comunicare quanto segue.

L'iniziale attuazione delle procedure indicate nel documento trasmesso a Codesti Uffici con la Circolare sopra menzionata, riguardante l'accertamento della nascita in cattività e la riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, ha messo in luce alcune problematiche che devono essere immediatamente risolte, al fine di non limitare l'utilizzo delle pratiche di allevamento di esemplari appartenenti a specie soggette ad un elevato sfruttamento commerciale. In particolare, le procedure per l'accertamento delle nascite in cattività di esemplari di specie incluse nell'Allegato B del Reg. (CE) 338/97 devono essere rapide e devono poter consentire di ridurre l'onere degli adempimenti amministrativi a carico degli allevatori, ovviamente nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Per i motivi sopra esposti, la Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell' Ambiente, previo accordo con il Servizio CITES Centrale della Divisione II[^] di questa Direzione e con la Commissione Scientifica CITES, ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il documento in questione, riportato in allegato, che sostituisce il precedente inviato con la sopra citata Circolare CITES nr. 35/2002.

Rispetto alle procedure indicate precedentemente, risulta modificato quanto segue:

- al fine di avviare le istruttorie di accertamento della conformità della nascita in cattività o della riproduzione artificiale di esemplari delle specie animali e vegetali incluse nell'Allegato A, l'allevatore od il vivaista deve compilare una scheda che deve essere presentata al Servizio Certificazione CITES competente, come si evince dalla lettura dei capitoli 2.1 - specie animali e specie vegetali - del documento in questione;
- per rendere più celere l'azione amministrativa, il Servizio Certificazione CITES invierà, se del caso, con propria nota nei termini prescritti, la documentazione inerente ad una richiesta di certificazione o di dichiarazione di conformità direttamente alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES, per il prescritto parere, e solo per conoscenza (nota di trasmissione senza documentazione) al Servizio CITES Centrale della Divisione II[^] di questa Direzione;

- la denuncia di nascita in cattività di animali appartenenti alle specie dell'Allegato B, effettuata dall'allevatore ai sensi dell'art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, può essere ritenuta prova sufficiente della loro acquisizione in conformità della regolamentazione comunitaria di attuazione della CITES, salvo che dalle verifiche eventualmente disposte dal Servizio Certificazione CITES siano state accertate irregolarità. Per rendere possibile l'attuazione di tale procedura semplificativa, è necessario che l'allevatore presenti preliminarmente una scheda contenente le informazioni richieste dalla Commissione Scientifica CITES. Tale scheda ha validità fino a quando la situazione in essa riportata, relativamente alle specie e alle condizioni dell'allevamento, non sia modificata; in tal caso la scheda dovrà essere nuovamente compilata e ripresentata;
- gli esemplari nati in cattività appartenenti alle specie dell'Allegato B elencate nell'Annesso 3 al documento in questione, possono essere commerciati o movimentati senza presentazione della scheda sopra indicata, prevista per le specie dell'Allegato B. Resta, comunque, l'obbligo della denuncia di nascita ai sensi dell'art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92.

Resta valido quanto riportato nella precedente Circolare CITES nr. 35/2002 nei riguardi della esposizione al pubblico a fini commerciali, quando tale circostanza non si rilevi in modo manifesto (come nel caso dei giardini zoologici). Inoltre, a seguito delle modifiche apportate al documento sopra indicato, si comunica che anche le certificazioni previste dall'art. 9, par. 2, lett. b, del Reg. (CE) 338/97, oltre a quelle previste dall'art. 8, par. 3, lett. d) e dall'art. 5, par. 4 e 5, potranno essere rilasciate dagli uffici del Servizio Certificazione CITES, ma solo per autorizzare lo spostamento di esemplari sul territorio nazionale.

Come già fatto con la precedente Circolare, si allegano gli schemi delle lettere, opportunamente modificate, da inviare agli allevatori. Il nuovo documento sulle procedure e tali schemi saranno trasmessi anche per via e-mail. Si rammenta, infine, che l'indirizzo della Segreteria della Commissione Scientifica è il seguente:

Segreteria della Commissione Scientifica CITES
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Via Capitan Bavastro, 174
00154 ROMA

Si invitano codesti Uffici a volersi attenere puntualmente alle indicazioni riportate nel documento in questione e a segnalare al Servizio CITES Centrale della Divisione II[^] di questa Direzione Generale eventuali problemi nell'applicazione delle procedure richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE

G. Di Croce

DENUNCIA DICHIARATIVA DI NASCITA IN CATTIVITA' PER SPECIE ANIMALI DELL'ALLEGATO "A" ai sensi del Regolamento CE 338/97 (Annesso 1)

Utilizzare una scheda per ogni evento di nascita da una coppia di genitori della stessa specie

1. Dati Allevatore/Allevamento		2. Nome degli animali/Data di nascita	
a) Nome..... b) Indirizzo allevatore..... c) Nome allevamento..... d) Indirizzo allevamento.....Tel.....	a) Nome latino..... b) Nome italiano..... c) Data di nascita.....		
3. Dati sugli animali			
	Sesso ¹	Tipo marcaggio ²	N° marcaggio
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
1) SESSO: M =Maschio, F = Femmina, I = Indeterminato 2) MARCAGGIO: Microchip (indicare anche la Casa Produttrice), Anello inamovibile, Foto (allegare), Altro (specificare) Nel caso in cui l'animale presenti più di un tipo di marcaggio specificarli tutti.			
4. Altre informazioni			
Metodo di allevamento: (barrare la casella giusta) Allevamento dai genitori Allevamento artificiale Allevamento da genitori adottivi Altro Specificare:			
5. Genitori			
Femmina: a) Nome latino..... b) Nome italiano..... c) Marcaggio: Microchip (N° e Casa Produttrice)..... Anello inamovibile (N°)..... Foto (allegare)..... Altro (specificare)..... d) Fonte dell'esemplare (barrare la casella giusta): Riprodotto in cattività (C) Selvatica (W) Riprodotto in cattività di 1° generazione (F) Proveniente da operazioni di ranching (R) Altro Specificare:.....	Maschio: a) Nome latino..... b) Nome italiano..... c) Marcaggio: Microchip (N° e Casa Produttrice)..... Anello inamovibile (N°)..... Foto (allegare)..... Altro (specificare)..... d) Fonte dell'esemplare (barrare la casella giusta): Riprodotto in cattività (C) Selvatica (W) Riprodotto in cattività di 1° generazione (F) Proveniente da operazioni di ranching (R) Altro Specificare:.....		

6. Altri esemplari della stessa specie presenti nell'allevamento

N° Totale Esemplari presenti: di cui:

- 1) Coppie riproduttrici o esemplari riproduttori presenti:
- 2) Individui di I generazione
- 3) Individui di II generazione
- 4) Individui di generazioni successive

Esemplari della stessa specie riprodotti negli ultimi 3 anni:

Anno	N° esemplari

Certificati già rilasciati all'allevatore per la stessa specie: SI NO
specificare se rilasciati con annotazioni particolari relativamente a fonte e scopo

Riserva riproduttiva mantenuta senza immissioni dall'ambiente naturale: SI NO
In caso negativo specificare perché* :

*es. animali confiscati, animali rinvenuti in natura e ricevuti in affidamento

7. Dati dell'allevamento

Tipo di allevamento: Commerciale , Amatoriale , Circo/Mostra faunistica viaggiante , Giardino Zoologico/Mostra faunistica permanente , Centro recupero , Altro Specificare:

Tipo di struttura: Voliere , Gabbia , Recinto , Terrario , Nursery , Altro Specificare.....

Dimensioni:....., Tipo di fondo:.....

Alimentazione:.....

Igiene:.....

Allevamento inserito in programmi di conservazione: SI NO se si specificare quali:

Altre specie della stessa famiglia o ordine presenti nell'allevamento:

Nome e cognome.....

Data..... Firma.....

**DENUNCIA DICHIARATIVA DI NASCITA IN CATTIVITA' PER SPECIE ANIMALI
DELL'ALLEGATO "B" ai sensi del Regolamento CE 338/97 (Annesso 2)**

1. Dati Allevatore

a) Nome.....
 b) Indirizzo allevatore.....
 c) Nome allevamento

2. Dati sulle specie

	Nome italiano	Nome latino	N° Maschi	N° femmine	N° totale	Si riproduce nel mio allevamento
1						Si No
2						Si No
3						Si No
4						Si No
5						Si No
6						Si No
7						Si No
8						Si No
9						Si No
10						Si No
11						Si No
12						Si No

3. Dichiarazioni Art.24

a) I soggetti sono discendenti o derivano da discendenti nati in ambiente controllato e manipolato dall'uomo da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito i gameti in ambiente controllato: SI NO

b) La riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell'osservanza della normativa ad essa pertinente alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale: SI NO

c) La riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall'ambiente, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova, gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente a questi fini:

- i. Impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l'entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;
- ii. Disporre di animali confiscati in conformità dell'Art. 16, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 338/97;
- iii. Essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva.

SI NO

d) La riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in ambiente controllato: SI NO

4. Dati dell'allevamento

Tipo di allevamento: Commerciale , Amatoriale , Circo/Mostra faunistica viaggiante , Giardino Zoologico/Mostra faunistica permanente , Centro recupero , Altro Specificare:

Tipo di struttura: Voliere , Gabbia , Recinto , Terrario , Nursery , Altro Specificare.....

Dimensioni:..... Tipo di fondo:.....

Alimentazione:.....

Igiene:.....

Allevamento inserito in programmi di conservazione: SI NO se si specificare quali:.....

Altre specie della stessa famiglia o ordine presenti nell'allevamento:

Nome e cognome.....
 Data..... Firma.....

**ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL'ALLEGATO B AI SENSI DEL
REG. (CE) 338/97 FACILMENTE E COMUNEMENTE ALLEVATE IN CATTIVITA' ED
IL CUI PRELIEVO IN NATURA
RISULTA INESISTENTE (Annesso 3)**

1. *Padda oryzivora*
2. *Poephila cincta*
3. *Agapornis roseicollis*
4. *Agapornis personata*
5. *Nandayus nenday*
6. *Neophema elegans*

L'elenco sopra riportato potrà essere aggiornato dalla Commissione Scientifica CITES sulla base dei dati relativi al commercio delle specie comunemente e facilmente allevate in cattività.

PROCEDURE PER L'ACCERTAMENTO DELLA
NASCITA IN CATTIVITA'
E DELLA
RIPRODUZIONE ARTIFICIALE
DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI E
VEGETALI INCLUSE NEGLI ALLEGATI A E B
DEL REGOLAMENTO (CE) 338/97

a cura delle Autorità di Gestione:

*Divisione V della Direzione per la Conservazione della Natura
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio*

*Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*

con la collaborazione della Commissione Scientifica CITES

... novembre 2002 ...

SPECIE ANIMALI

1. PREMESSA NORMATIVA.

L'art. 7, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) 338/97, prevede che *“fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, gli esemplari delle specie elencate nell'Allegato A, che sono nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'Allegato B”*. La lett. c) dello stesso par. 1 dell'art. 7, prevede, inoltre, che *“i criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente ed il carattere commerciale degli scopi perseguiti, ... omissis ..., sono stabiliti dalla Commissione (Commissione delle Comunità Europee, N.d.R.)”*.

Tali criteri sono stati indicati dalla Commissione delle Comunità Europee con l'emanazione del Reg. (CE) 939/97, ora sostituito dal Reg. (CE) 1808/01, nel quale si prevede che *“salvo il disposto dell' articolo 25, l' esemplare di una specie animale viene considerato e allevato in cattività soltanto quando un organo di gestione competente, in consultazione con un' autorità scientifica competente dello Stato membro interessato, abbia accertato quanto segue:*

- a) è il discendente o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato da genitori che si sono accoppiati o hanno in altra guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata, oppure da genitori che si trovavano in ambiente controllato quando è cominciato lo sviluppo del discendente, se la riproduzione è asessuata;*
- b) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita nell' osservanza della normativa ad essa pertinente alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;*
- c) la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall' ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente ai seguenti fini:*
 - i) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l' entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;*
 - ii) disporre di animali confiscati in conformità dell' articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 338/97;*
 - iii) essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva;*
- d) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in ambiente controllato”*.

A tal fine, è bene ricordare che l'art. 1 del Reg. (CE) 1808/01, indica anche le seguenti definizioni:

- *discendente della prima generazione (F1), è “l'esemplare prodotto in ambiente controllato, di cui almeno uno dei genitori è stato concepito o prelevato dall'ambiente naturale”;*

- discendente della seconda generazione (F2)”, e discendente della generazione successiva (F3, F4, etc.), sono “*gli esemplari prodotti in ambiente controllato i cui genitori sono stati a loro volta prodotti in ambiente controllato*”;
- riserva riproduttiva, sono “*tutti gli animali utilizzati nelle operazioni di allevamento a fini di riproduzione*”;
- ambiente controllato, è “*un ambiente manipolato allo scopo di produrre animali di una particolare specie, i cui confini sono progettati per impedire che animali, uova o gameti di detta specie vi entrino o ne escano e le cui caratteristiche generali possono comprendere, ma non sono limitate, a alloggi artificiali, eliminazione dei rifiuti, cure sanitarie, protezione contro i predatori e alimentazione artificiale*”.

Ai fini dell'accertamento parentale, il Reg. (CE) 1808/01, con il disposto dell'art. 25, prevede a riguardo che “*se un organo competente ritiene necessario stabilire, ai fini dell'art. 24, dell'art. 32, lett. a), o dell'art. 33, par. 1, l'ascendenza di un animale attraverso l'analisi del sangue o di altri tessuti, il detentore mette a disposizione tali analisi o i campioni occorrenti nei modi che l'organo stesso prescrive*”.

Per completezza di informazione, si rammenta che l'art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, con le modifiche apportate dalla Legge 59/93 e dalla Legge 426/98, ha previsto che “*tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti alle specie incluse nell'Allegato A, Appendici I e II, nonché nell'Allegato C, parte 1 e 2, del Reg. (CE) 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, (ora, Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97), devono essere denunciate entro 10 giorni dall'evento, al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste – Direzione Generale per l'Economia Montana e Foreste – Servizio Certificazione CITES, (ora, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche – Servizio Certificazione CITES), il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo Forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla Commissione Scientifica di cui all'art. 4, comma 2, di membri della stessa*”.

Alla luce delle sopra menzionate disposizioni, si ritiene necessario individuare le relative modalità applicative, propedeutiche al rilascio delle certificazioni previste dalla regolamentazione comunitaria, al fine di poter utilizzare a scopi commerciali o spostare gli esemplari viventi nati in cattività all'interno dell'Unione Europea.

A tale riguardo, è utile anche rammentare le disposizioni comunitarie, dettate dal Reg. (CE) 338/97 e dal Reg. (CE) 1808/01, relative all'obbligo di certificazione per gli esemplari nati in cattività .

Il Reg. (CE) 338/97 prevede, infatti, il rilascio di un certificato per esentare dai divieti disposti dall'art. 8, comma 1, dello stesso Regolamento, i soggetti che detengono, all'interno dell'Unione Europea, esemplari appartenenti a specie dell'Allegato A in conformità alle condizioni indicate dal comma 3 dello stesso art. 8. E' bene precisare che l'art. 8 del Reg. (CE) 338/97 reca "*disposizioni relative al controllo delle attività commerciali*". In particolare, il comma 1 di tale articolo vieta "... *l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate nell'Allegato A*". Le condizioni per il rilascio del suddetto certificato sono elencate al comma 3 del richiamato art. 8, le quali mirano tutte a dover dimostrare che l'importazione, la nascita in cattività o la raccolta in natura degli esemplari detenuti, sia regolare ai sensi della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia, oppure ad assicurare che la destinazione degli esemplari sia finalizzata a scopi di allevamento o di ricerca.

E', pertanto, vietata, senza la prescritta certificazione, la detenzione di esemplari per i quali si esercita una qualsiasi delle attività indicate all'art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97.

Per maggiore chiarezza, l'art. 2, comma 1, lett. p), del Reg. (CE) 338/97, ha anche definito l'espressione "*alienazione*", intendendo con tale parola "*qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso*". In tal senso, può essere utile richiamare l'espressione presente nel testo originale inglese del Reg. (CE) 338/97, che allo stesso art. 2, comma 1, lett. p) indica la parola "*sale*" per alienazione, la cui corretta traduzione è "*cessione a titolo oneroso*". A conferma di quanto sopra evidenziato, è utile rammentare quanto riportato dal titolo dell'art. 8 in questione ("*Disposizioni relative al controllo delle attività commerciali*"), che esclude la possibilità di riferirsi a detenzioni non aventi un carattere commerciale. Al riguardo, una ulteriore precisazione è necessaria per indicare una definizione univoca alla "*esposizione in pubblico a fini commerciali*". Un'attività finalizzata esclusivamente alla conservazione ex situ di specie minacciate di estinzione, all'educazione, alla formazione e alla ricerca scientifica, come può essere quella svolta da giardini zoologici, acquari o musei scientifici, quando trattasi di istituti, associazioni, fondazioni o altro, i quali, per statuto, non perseguano fini di lucro, anche se aperti al pubblico con corresponsione di un biglietto di ingresso, non è assimilabile ad una esposizione in pubblico a fini commerciali, e pertanto, per tali casi, non è richiesto il rilascio di un certificato ai sensi dell'art. 8, par. 3, del Reg. (CE) 338/97. E', invece, necessario il rilascio di un certificato per quegli esemplari che la stessa istituzione intende offrire in vendita, scambiare, permutare o locare, in quanto tali circostanze rientrano tra le attività indicate all'art. 8, par. 1, del Reg. (CE) 338/97.

Per quanto riguarda lo spostamento di un esemplare dell'Allegato A all'interno del territorio dell'Unione Europea, questo è soggetto, ai sensi dell' art. 9, par. 1 e 2, del Reg. (CE) 338/97, al preventivo rilascio di un certificato da parte dell'Autorità competente dello Stato Membro nel quale l'esemplare si trova. E' necessario precisare, tuttavia, che l'obbligo del rilascio di tale certificazione

è previsto solo per gli esemplari selvatici, in quanto, per effetto delle deroghe dell'art. 7, comma 1, lett. a), del Reg. (CE) 338/97, gli esemplari nati e allevati in cattività sono soggetti alla disciplina delle specie dell'Allegato B, per i quali non è previsto il rilascio di alcun certificato per poter spostare gli esemplari medesimi. E' ovvio che qualora lo spostamento fosse richiesto per l'esercizio di una delle attività indicate dall'art. 8, comma 1, sopra richiamato, allora si renderebbe comunque necessario il rilascio del certificato, ma solo per consentire l'utilizzazione dell'esemplare finalizzata alle medesime attività.

Il Reg. (CE) 1808/01 prevede alcune esenzioni ai divieti disposti dal sopra citato art. 8 del Reg. (CE) 338/97.

In particolare, l'art. 30 prevede che *“salvo il disposto dell'art. 9 del Reg. (CE) 338/97, si può concedere una deroga alle disposizioni dell'art. 8, par. 1, del medesimo ad istituti scientifici, autorizzati da un organo di gestione, in consultazione con l'Autorità scientifica competente, agli effetti del presente articolo, mediante rilascio di un certificato riguardante tutti gli esemplari di specie iscritte nell'Allegato A del suddetto regolamento destinati all'allevamento in cattività o alla riproduzione artificiale nell'interesse della conservazione delle specie ovvero destinati a fini di ricerca o istruzione nell'interesse della preservazione o conservazione delle specie, a condizione che la vendita degli esemplari abbia come destinatari altri istituti scientifici titolari di tale certificato”*.

Inoltre, l'art. 32 del Reg. (CE) 1808/01, dispone che”i divieti di cui all' articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 338/97 e il disposto del paragrafo 3 dello stesso articolo, secondo cui le esenzioni dai divieti suddetti saranno concesse caso per caso mediante rilascio di un certificato, non si applicano:

- a) agli esemplari nati e allevati in cattività delle specie animali elencate nell'Allegato VIII, o ai loro ibridi, sempre che gli esemplari delle specie segnalate siano marcati secondo le disposizioni dell'art. 36, paragrafo 1 del presente articolo;*
- b) omissis;*
- c) omissis.*

In tali casi non è richiesto alcun certificato”.

Inoltre, l'art. 33, par. 1, dello stesso Reg. (CE) 1808/01, prevede che *“ai fini dell'art. 8, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (CE) n.338/97, gli Stati Membri possono predisporre certificati prestampati e metterli a disposizione degli allevatori autorizzati a questo fine da un organo di gestione, a condizione che questi tengano un registro dell'allevamento da presentare, a richiesta, all'organo di gestione competente. Questi certificati recano, nella casella 20, la seguente dicitura: “Certificato valido unicamente per i seguenti taxa:”*.

Un'ultima precisazione riguarda gli esemplari nati in cattività appartenenti a specie dell'Allegato B. Analogamente a quelli selvatici, l'utilizzo di tali esemplari per gli scopi indicati all'art. 8, par. 1, del Reg. (CE) 338/97, è consentito senza alcun rilascio di certificazione. E' sufficiente, per il disposto dell'art. 8, par. 5, del Reg. (CE) 338/97, che *“... all'autorità competente dello Stato Membro*

interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e della fauna selvatiche”.

2. SPECIE ANIMALI DI ALLEGATO A.

2.1. Procedure di controllo e certificazione.

Al ricevimento della denuncia di nascita di esemplari di specie incluse nell'Allegato A, prevista dall'art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, il Servizio Certificazione CITES territorialmente competente provvede ad informare l'allevatore delle disposizioni di cui all'art. 8 e 9 del Reg. (CE) 338/97 nei riguardi, in particolare, dell'esigenza di richiedere la prescritta certificazione o la dichiarazione di conformità della nascita in cattività, ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 1808/01, per poter utilizzare a fini commerciali o per movimentare gli stessi esemplari all'interno dell'Unione Europea, inviando una scheda, come da modello fornito dalla Commissione Scientifica CITES (Annesso 1 al presente documento), che dovrà essere compilata dallo stesso allevatore.

A seguito di richiesta di rilascio del certificato ai sensi dell'art. 10 del Reg.(CE) 338/97 (per l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 8, par. 3, lett. d) o di dichiarazione di conformità della nascita in cattività ai sensi dell'art. 24 del Reg. (CE) 1808/01 (per lo spostamento all'interno dell'Unione Europea degli esemplari), il Servizio Certificazione CITES territorialmente competente provvede ad inviare, entro **7** giorni dalla richiesta stessa, alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES la suddetta scheda, firmata dall'allevatore, nella quale sono riportate le informazioni necessarie alla conoscenza della conformità della nascita in cattività degli esemplari ai requisiti dell'art. 24 del Reg. (CE) 1808/01, nonché i dati relativi agli esemplari riproduttori e riprodotti. La Segreteria della Commissione Scientifica CITES, provvederà pertanto, alla necessaria consultazione della stessa Commissione. La Segreteria della Commissione Scientifica informerà il Servizio CITES Centrale del C.F.S. degli esiti della consultazione della Commissione Scientifica, per il successivo inoltro da parte del medesimo, al Servizio Certificazione CITES competente il quale potrà rilasciare, con le modalità indicate successivamente, le certificazioni o dichiarazioni richieste o, qualora fosse ritenuto necessario, dovrà effettuare un sopralluogo presso l'allevamento, eventualmente anche con la presenza di componenti della Commissione Scientifica CITES, al fine di accertare la presenza degli esemplari nati in cattività e l'esistenza dei genitori, nonché a verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 24 del Reg. (CE) 1808/01, redigendo apposito verbale di accertamento. Il Servizio Certificazione CITES territorialmente competente, valuterà, altresì, l'opportunità di disporre ulteriori accertamenti, ivi compresa l'effettuazione di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole.

Il Servizio Certificazione CITES competente provvederà, quindi, a trasmettere alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES il suddetto verbale di accertamento contenente informazioni complete sull'allevamento e sugli esemplari nati in cattività, da fornire alla Commissione Scientifica CITES per le valutazioni del caso.

In tali casi, la Commissione Scientifica CITES, dopo aver esaminata la documentazione trasmessa dal Servizio Certificazione CITES del C.F.S. ai fini del rispetto dei requisiti dell'art. 24 in questione, dovrà verificare e valutare quanto segue:

- che la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale (art. 24, lettera b), seconda parte);
- la riserva riproduttiva originaria è mantenuta senza immissioni dall' ambiente naturale, fatti salvi apporti occasionali di animali, uova o gameti, in osservanza della normativa pertinente ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, unicamente ai seguenti fini:
 - i) impedire o limitare incroci nocivi, fermo restando che l' entità di tale apporto deve essere determinata dalla necessità di creare nuovo materiale genetico;
 - ii) disporre di animali confiscati in conformità dell' articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 338/97;
 - iii) essere utilizzati, a titolo eccezionale, come riserva riproduttiva (art. 24, lettera c);
- che la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della seconda o di successive generazioni in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti della seconda generazione in ambiente controllato (art. 24, lettera d).

In caso di esito positivo degli accertamenti effettuati e a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione Scientifica CITES, il Servizio Certificazione CITES territorialmente competente provvederà alla emissione dei certificati di cui all'art. 8, par. 3, del Reg. (CE) 338/97 richiesti, per l'utilizzo commerciale degli esemplari nati in cattività, previa comunicazione da parte dell'allevatore dell'apposizione della marca identificatrice (nei casi previsti e qualora ciò sia possibile a parere della Commissione Scientifica CITES), utilizzando uno dei sistemi indicati all'art. 36 del Reg. (CE) 1808/01, sugli esemplari riconosciuti nati in cattività in conformità all'art. 24 dello stesso regolamento. Qualora gli esemplari oggetto del suddetto accertamento debbano essere spostati all'interno dell'Unione Europea, il Servizio Certificazione CITES territorialmente competente provvederà a comunicare all'allevatore il riconoscimento della nascita in cattività dei medesimi nel rispetto dell'art. 24 del Reg. (CE) 1808/01.

In caso di mancato riconoscimento dei requisiti previsti dall'art. 24 del Reg. (CE) 1808/01, gli esemplari nati non potranno beneficiare delle deroghe dell'art. 7 del Reg. (CE) 338/97 e dovranno essere considerati come esemplari selvatici o, se del caso, discendenti di prima generazione. In tal caso, il detentore non potrà utilizzare gli esemplari nati per alcuna attività commerciale (compresi gli scambi, le permutate e le locazioni) e non potrà movimentare i medesimi all'interno dell'Unione Europea in assenza delle autorizzazioni richieste ai sensi dell'art. 9, par. 1 e 2, del Reg. (CE) 338/97. E', inoltre, previsto, per tali esemplari selvatici, l'obbligo della marcatura e della comunicazione degli spostamenti e dell'eventuale decesso al Servizio Certificazione CITES territorialmente competente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 150/92.

3. SPECIE ANIMALI DI ALLEGATO B.

3.1. Procedure di controllo e di riconoscimento della nascita in cattività ai sensi dell'art.24.

Al ricevimento della denuncia di nascita di esemplari di specie incluse nell'Allegato B, prevista dall'art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, il Servizio Certificazione CITES territorialmente competente provvede ad informare l'allevatore delle disposizioni di cui all'art. 8, par. 5, del Reg. (CE) 338/97 nei riguardi, in particolare, dell'esigenza di produrre una prova sufficiente della loro acquisizione per poterli utilizzare a fini commerciali all'interno dell'Unione Europea. A tal fine, la denuncia di nascita effettuata, se sia stata accertata la presentazione preventiva di una scheda, come da modello fornito dalla Commissione Scientifica CITES (Annesso 2 al presente documento), firmata dall'allevatore, nella quale sono riportate le informazioni necessarie alla conoscenza della conformità dell'allevamento ai requisiti dell'art. 24 del Reg. (CE) 1808/01, potrà essere ritenuta prova sufficiente della loro acquisizione in conformità della citata regolamentazione comunitaria, salvo che dalle verifiche eventualmente disposte dal Servizio Certificazione CITES competente, che dovranno essere effettuate entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia, siano state accertate irregolarità. Sarà cura del Servizio Certificazione CITES valutare l'opportunità di disporre tali verifiche, ivi compresa l'effettuazione di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole.

La presentazione della suddetta scheda, la cui copia dovrà essere inoltrata alla Segreteria della Commissione Scientifica CITES ai fini di una raccolta dei dati di interesse statistico, non è invece ritenuta necessaria qualora le denunce di nascita riguardino esemplari appartenenti a specie il cui prelievo in natura risulti inesistente e le specie siano facilmente e comunemente allevate. L'elenco di tali specie viene riportato in allegato (Annesso 3 al presente documento), aggiornabile dalla stessa Commissione.

Non è richiesto il rilascio di alcun certificato od autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 338/97 per poter utilizzare a fini commerciali esemplari regolarmente nati in cattività.

4. SPECIE ANIMALI INCLUSE NELL'ALLEGATO VIII DEL REG.(CE) 1808/01.

4.1. Procedure di controllo e di riconoscimento della nascita in cattività ai sensi dell'art.24.

Dato l'elevato numero degli esemplari allevati in tutta l'Unione Europea, come emerso da una analisi sull'applicazione del Reg. (CE) 338/97, si è ritenuto di poter utilizzare una procedura semplificata per il riconoscimento della nascita in cattività di esemplari appartenenti a specie incluse nell'Allegato VIII del Reg. (CE) 1808/01, per le quali già il regolamento stesso prevede un diverso regime di protezione rispetto alle altre specie dell'Allegato A. Fermo restando l'obbligo di denuncia previsto dall'art. 8 bis, par. 1, della Legge 150/92, gli allevatori di esemplari di tali specie, ai fini della applicazione dell'art. 32, lett. a), del Reg. (CE) 1808/01, dovranno provvedere a marcare gli esemplari nati in cattività con uno dei sistemi indicati dall'art. 36, par.1, dello stesso regolamento. In tal caso, per l'utilizzo degli esemplari nati in cattività a fini commerciali o per lo spostamento dei medesimi all'interno dell'Unione Europea non è necessario il rilascio di alcun

certificato od autorizzazione ai sensi del Reg. (CE) 338/97. Il Servizio Certificazione CITES territorialmente competente dovrà assicurare, mediante controlli specifici, che gli allevatori ottemperino in maniera puntuale alle disposizioni di cui all'art. 36, par. 1, del Regolamento sopracitato.

5. CONCLUSIONI.

Al fine di poter monitorare costantemente l'allevamento in cattività di specie tutelate, la Segreteria della Commissione Scientifica CITES provvederà a realizzare una banca dati degli esemplari allevati in cattività. Tali dati dovranno essere resi disponibili alla Divisione V[^] della Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Servizio CITES Centrale del C.F.S..

Resta inteso che nell'effettuazione dei controlli utili alla determinazione dell'applicabilità delle deroghe previste dal Reg. (CE) 338/97, il Servizio Certificazione CITES territorialmente competente dovrà tener conto della normativa, nazionale e comunitaria, in materia di protezione della fauna e flora, ed in particolare dell'osservanza dell'obbligo previsto dal Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, concernente l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari delle specie animali e vegetali.